



GAS FLUORURATI –  
Registro telematico nazionale



# Protocollo di Kyoto

---

Nel quadro del protocollo di Kyoto l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell'8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.

Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>).

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell'intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature

# Regolamento 842/2006

---

Lo scopo del regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita e contribuire così all'obiettivo della riduzione delle emissioni dell'Unione Europea e degli Stati membri.

Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>) nonché i preparati contenenti tali sostanze ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

la normativa europea interviene su:

- contenimento delle perdite degli F-gas,
- recupero degli F-gas da apparecchiature,
- certificazione e attestazione di personale e imprese,
- informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate ed esportate,
- etichettatura di prodotti e apparecchiature.

inoltre, prevede il divieto:

- ✓ dell'uso di SF<sub>6</sub> e di preparati a base di SF<sub>6</sub> finalizzati al riempimento dei pneumatici e pressofusione del magnesio per quantità di SF<sub>6</sub> > di 850 kg/anno,
- ✓ di immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono F-gas o il cui funzionamento dipendono dagli essi.

# Regolamenti tecnici

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/06, l'Unione ha completato ed integrato lo stesso con altri 10 regolamenti che disciplinano:

Contenuto	Numero
formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori	1493/2007/Ce
forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature	1494/2007/Ce
requisiti standard di controllo delle perdite su: sistemi di protezione antincendio fissi	1497/2007/Ce
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	1516/2007/Ce
requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	303/2008/Ce
impianti fissi di protezione antincendio ed estintori	304/2008/Ce
requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: commutatori ad alta tensione	305/2008/Ce
apparecchiature	306/2008/Ce
requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d'aria veicoli a motore	307/2008/Ce
formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione	308/2008/Ce

# D.P.R. n. 43/2012

**Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43** è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

Oggetto	Riferimento Regolamento (CE)
individuazione delle autorità competenti	articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 842/2006
le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese	articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone	articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008
rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese	articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008
acquisizione dei dati sulle emissioni	articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006
registri	articolo 10 regolamento (CE) n. 303/2008, articolo 10, regolamento (CE) n. 304/2008, articolo 5, regolamento (CE) n. 305/2008 articolo 4, regolamento (CE) n. 306/2008
etichettatura delle apparecchiature	articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006

# Camere di commercio

---

## ▶ Art. 2 - Definizioni

- ▶ n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
- ▶ o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.

## ▶ Art. 3. Autorità Competenti

- ▶ 3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008

Nel caso di imprese o persone che hanno ottenuto la certificazione in altro stato membro la Camera di commercio competente è quella dove l'impresa e la persona dichiara di svolgere prevalentemente la propria attività.

# Registro Telematico

---

## ► **Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate**

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
- b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
- c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
- d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
- e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
- f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

# Istituzione del registro

---

## ► **Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate**

4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Il registro è operativo dall'11 febbraio 2013.**

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

- a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
- b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;
- c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

# Iscrizione al registro

---

## ▶ **Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro**

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione [..]
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione [...]
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.

# Obblighi per le persone

Le persone che fanno attività di	Con riferimento a	Hanno questi obblighi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;</li> <li>• recupero di gas fluorurati ad effetto serra;</li> <li>• installazione,</li> <li>• manutenzione o riparazione</li> </ul>	<p>apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devono iscriversi al Registro</li> <li>▪ Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA</li> <li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra</li> <li>• recupero di gas fluorurati ad effetto serra;</li> <li>• installazione,</li> <li>• manutenzione o riparazione</li> </ul>	<p>impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devono iscriversi al Registro</li> <li>▪ Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA</li> <li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li> </ul>
<p>recupero di gas fluorurati ad effetto serra</p>	<p>commutatori ad alta tensione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devono iscriversi al Registro</li> <li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li> </ul>
<p>recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra</p>	<p>apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devono iscriversi al Registro</li> <li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li> </ul>
<p>recupero di gas fluorurati ad effetto serra</p>	<p>impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devono iscriversi al Registro</li> <li>▪ Devono ottenere l'attestato da un Organismo di attestazione</li> </ul>

# Obblighi per le imprese

<b>Le imprese che fanno attività di</b>	<b>Con riferimento a</b>	<b>Hanno questi obblighi</b>
installazione, manutenzione o riparazione	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Devono iscriversi al Registro</li><li>▪ Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA</li><li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li></ul>
installazione, manutenzione o riparazione	impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Devono iscriversi al Registro</li><li>▪ Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA</li><li>▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione</li></ul>
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	commutatori ad alta tensione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Devono iscriversi al Registro</li></ul>
recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Devono iscriversi al Registro</li></ul>
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Devono iscriversi al Registro</li></ul>

# Chi si iscrive al Registro?

Regione	Imprese	Persone
Regione ABRUZZO	1.066	1.241
Regione BASILICATA	649	730
Regione CALABRIA	1.207	1.363
Regione CAMPANIA	2.891	3.233
Regione EMILIA-ROMAGNA	4.899	5.361
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.034	1.170
Regione LAZIO	3.563	3.965
Regione LIGURIA	1.208	1.405
Regione LOMBARDIA	10.316	11.576
Regione MARCHE	1.537	1.705
Regione MOLISE	376	404
Regione PIEMONTE	4.062	4.650
Regione PUGLIA	3.132	3.356
Regione SARDEGNA	1.252	1.391
<b>Regione SICILIA</b>	<b>2.615</b>	<b>2.877</b>
Regione TOSCANA	4.270	4.790
Provincia di BOLZANO	325	370
Provincia di TRENTO	807	911
Regione UMBRIA	893	995
Regione VALLE D'AOSTA	199	216
Regione VENETO	4.012	4.595
TOTALE	50.313	56.304



# Cosa fa la Camera di commercio ?

---

- ▶ la Camera di commercio iscrive le imprese al Registro.
- ▶ Rilascia un attestato di iscrizione nel quale si attesta che l'impresa è iscritta al Registro
- ▶ Rilascia se richiesto il certificato provvisorio (solo nei primi 60 giorni)

Qualora la verifica abbia esito negativo la pratica viene interrotta: il sistema telematico consente di rilevare le anomalie rispetto ai controlli previsti dal piano dei controlli condiviso con il Ministero . Il sistema telematico consente, qualora la pratica dell'impresa non risponda ai requisiti previsti, e di procedere alla segnalazione all'impresa di ogni causa ostativa al completamento della pratica di iscrizione.

# Rilascio certificato provvisorio

---

5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

# Transitorio : il certificato provvisorio

---

Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter svolgere, in attesa di ottenere il certificato “*definitivo*” , le attività di:

- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra .
- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il certificato provvisorio:

- ▶ va richiesto alla CCIAA solo al momento della prima iscrizione (*entro i 60 giorni*).
- ▶ dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali l'impresa deve ottenere il certificato.
- ▶ non è rinnovabile.

# Qual'è il percorso ?

---

Per ottenere il certificato provvisorio la *persona* unitamente alla pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva , generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del certificato provvisorio, attestando di possedere un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Per ottenere il certificato provvisorio *l'impresa* , unitamente alla pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva, generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dell'unico requisito previsto dal DPR n. 43/2012 per l'ottenimento del certificato provvisorio, ovvero che impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma I o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma I.

# Imprese e persone – Certificati esteri

---

- ▶ Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro (art. 14)
- ▶ Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro trasmettono, sempre via telematica, copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.
- ▶ La verifica che il certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato nel proprio stato membro viene effettuata dal Ministero dell'Ambiente prima che la pratica passi in capo alla Camera di commercio.

# Diritti

---

## ► **Art. 13. Diritti**

5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

# Registro Telematico


## Diritti di segreteria

---

- ▶ Il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria, una tantum alla presentazione dell'iscrizione e comprensivi del rilascio del certificato provvisorio, pari a
  - ▶ 13 € per le persone (sia per iscrizione che per esenzione)
  - ▶ 21 € per le imprese
  - ▶ 25 € per gli organismi di certificazione
  - ▶ 25 € per il deposito del certificato estero da parte delle imprese e 15 € dalle persone
- ▶ La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento dell'imposta di bollo pari a 14,62 €.
- ▶ Unioncamere è in attesa di una risposta ad una richiesta di consulenza formulata all'Agenzia delle Entrate, in merito all'obbligo di applicazione della tassa di concessione governativa .

La risposta è stata negativa, la tassa di concessione governativa non si applica alle iscrizioni al Registro
- ▶ I pagamenti possono essere fatti, con le modalità indicate da ogni singola CCIAA:
  - ▶ Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay
  - ▶ Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay, marca da bollo
  - ▶ Tassa di concessione (se dovuta) : conto corrente
- ▶ Imprese / persone devono allegare attestato di avvenuto versamento, laddove il pagamento non avvenga via telematica

# Il percorso di certificazione



# Il certificato per le imprese

---

L'impresa, dopo essersi iscritta, deve ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, sulla base del possesso dei requisiti, se svolge queste attività

- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.
- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori .
- ▶ **L'impresa deve iscriversi senza ottenere il certificato per le altre attività**
  - ▶ Recupero dai commutatori ad alta tensione
  - ▶ Recupero di solventi dalle apparecchiature
  - ▶ Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

# Il certificato per le persone

---

## Le persone, dopo essersi iscritte:

☐ devono ottenere un certificato da un organismo di certificazione , sulla base del superamento di prove teoriche e pratiche, se svolgono queste attività

- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.
- ▶ Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori .
- ▶ Recupero dai commutatori ad alta tensione
- ▶ Recupero di solventi dalle apparecchiature

☐ devono ottenere un attestato da un organismo di attestazione, sulla base della partecipazione ad un corso, se svolgono queste attività

- ▶ Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

☐ **Attenzione: nel caso di ditte individuali, dovrà iscriversi sia la persona che l'impresa**

# Organismi – Aggiornamento del registro

---

## ► Comunicazione certificati (Art. 5)

Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro, le informazioni relative:

- a) alle persone e alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;
- b) al rinnovo delle certificazioni;
- c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.

## ► Comunicazione organismi di attestazione (art. 7)

Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica le informazioni relative:

- a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
- b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;
- c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.

# Percorso

---

- ▶ Tutte le Imprese e Persone presentano una pratica di iscrizione via telematica al Registro.
- ▶ Le Imprese e Persone che possiedono i requisiti, solo nei primi 60 giorni dall'istituzione del registro possono richiedere il certificato provvisorio.
- ▶ La CCIAA iscrive persone e imprese nel Registro, avendo svolto una serie di verifiche documentali e formali e rilascia, se richiesto, il certificato provvisorio.
- ▶ Imprese e Persone contattano gli organismi di certificazione accreditati da Accredia, (per ottenere il certificato)
- ▶ Le Persone che svolgono l'attività di recupero di gas da autoveicoli sostengono un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da un organismo di attestazione in possesso di **certificato rilasciato dal un organismo di certificazione**
- ▶ Gli Organismi di Certificazione, dopo aver verificato l'iscrizione al Registro rilasciano il certificato :
  - ▶ **alle imprese** se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario: *(ovvero se impiegano personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e dispongono di strumenti ed attrezzature adeguate.)*
  - ▶ **alle persone** che superano un esame teorico e pratico
  - ▶ Gli organismi di attestazione dopo aver verificato l'iscrizione al Registro rilasciano l'attestato, nel caso degli impianti di condizionamento dei veicoli, se partecipano a un corso.
- ▶ Gli organismi di certificazione aggiornano il Registro comunicando l'avvenuto rilascio del certificato o dell'attestato

# Sanzioni

Articolo	Soggetti	Violazione	Sanzioni
Art. 3 c. 1	operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)	Gli operatori delle applicazioni provvedono affinché esse siano <u>controllate</u> , per individuare perdite,	7.000 – 10.000
Art. 3 c. 2		da <b>personale</b> certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata dal regolamento	10.000 – 100.000
Art. 3 c.3		Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle	10.000 – 100.000
Art. 3 c. 4		perdite di cui ai Reg.1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	
Art. 3 c.5		Che non tengono il registro dell'apparecchiatura	7.000 – 100.000
Art. 3 c.6		Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato non corretto	7.000 – 100.000
		Che non mettono a disposizione dell'autorità il Registro	500 – 5.000
Art. 4 c.1	Operatore delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)	Che non si avvale di persone in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000
Art. 4 c.2	Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di <b>ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti</b>	Impiegando personale non in possesso dell'attestato anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 10.000
Art. 4 c. 3	Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita	Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati	7.000 – 100.000
Art. 5 c. 1	Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato	10.000 -100.000
Art. 5 c.2	Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Art. 10	Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000

# Siti di riferimento

---

- ▶ Per le CCIAA
  - ▶ <http://fgas.ecocamere.it/> area riservata con abilitazione da richiedere ad Ecocerved
- ▶ Per le imprese
  - ▶ [www.fgas.it](http://www.fgas.it), area riservata con accesso mediante firma digitale
- ▶ Per il pubblico
  - ▶ [www.fgas.it](http://www.fgas.it)